COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

UNITÀ DI PROGETTO
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N. 1

Determinazione N 323/903 **DEL** 15-12-2014

Oggetto: Annullamento parziale, in autotutela, determinazione Capo IV Settore n. 70/378 del 17/05/2011.

L'anno duemilaquattordici, addì QUINDICI del mese di Dicembre nell'Ufficio del Capo UDP

Oggetto: Annullamento parziale, in autotutela, determinazione Capo IV Settore n. 70/378 del 17/05/2011.

IL CAPO UNITA' DI PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con contratto rep. n. 429 del 24/07/2007 è stato concesso ai sigg. Aleo Giuseppa, nata a Barrafranca il 30/07/55 e Geraci Francesco, nato a Piazza Armerina il 16/02/1982, il suolo cimiteriale contraddistinto con la particella n.2/B estesa mq. 5,46, sita nel viale S. Angelo;
- con diffida prot. n. 11392 del 21/07/2009, notificata alla sig.ra Aleo Giuseppa il 22/07/2009, è stato concesso di poter presentare entro un termine stabilito, il progetto per la costruzione delle opere;
- in data 10/12/2009 il Capo IV Settore ha rilasciato, ai sigg. Geraci Francesco e Aleo Giuseppa, la concessione edilizia n.70/09 (pratica n.60/2009) relativa alla costruzione di una cappella cimiteriale e che la suddetta concessione è stata ritirata dal concessionario in data 08/02/2010

RICHIAMATA la determinazione del Capo del IV Settore n. 70/378 del 17/05/2011 avente per oggetto: " Dichiarazione di decadenza, lotti cimiteriali assegnati e non costruiti. – Deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2009"

PRESO ATTO che tra i suoli dichiarati decaduti vi è la particella n. 2/B il cui concessionario risulta essere la sig.ra Aleo Giuseppa ed il sig. Geraci Francesco, via Emilia n. 1, giusto contratto di concessione rep. n. 429/2007;

PRESO ATTO, altresì, la motivazione per la decadenza del suolo cimiteriale è da attribuire alla mancata presentazione della dichiarazione di inizio lavori delle opere assentite;

RILEVATO che, nel contratto di concessione non è stato indicato nessun termine oltre il quale, la mancata costruzione avrebbe determinato la decadenza della concessione cimiteriale;

VISTO l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con il quale vengono altresì trasmesse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio a firma dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori dalle quali si evince che la cappella cimiteriale è stata edificata dal 03/03/2010 al 03/05/2010e, pertanto, entro i limiti temporali previsti dalla concessione edilizia;

RILEVATO che tra gli allegati alla suddetta comunicazione vi è il certificato di regolare esecuzione a firma del tecnico che certifica che il manufatto è completo ed è stato realizzato in conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente;

ATTESO che l'assenza della dichiarazione di inizio lavori all'interno della pratica edilizia non prova inequivocabilmente la mancata esecuzione delle opere edilizie;

CONSIDERATO che l'istruttoria di decadenza della concessione cimiteriale è carente nella parte in cui non viene realmente verificato sul campo la presenza o meno del manufatto alla data di scadenza della concessione edilizia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21-bis della legge 241/90, " *E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è*

stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché degli altri casi espressamente previsti dalla legge";

ATTESO che, per quanto sopra espresso, la determina del Capo del IV Settore n. 70/378 del 17/05/2011, nei confronti dei sigg. Aleo Giuseppa e Geraci Francesco, risulta viziata dal mancato reale accertamento della inadempienza e pertanto illegittima relativamente ai suddetti concessionari;

CONSIDERATO che la sussistenza della suddetta determina, provocherebbe inevitabilmente un contenzioso con l'Ente, relativo alla titolarità del suolo cimiteriale;

VISTO il D.L. 267/00 e s.m.i. riguardante l'Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATE le Determinazioni del Sindaco n.10 e 11 del 28/06/2013;

VISTO il regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con atto di G.M.n.71 del 06/04/2012 ed in particolare l'art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

DETERMINA

Per quanto sopra che s'intende integralmente trascritto:

1. Annullare parzialmente in autotutela il provvedimento del Capo del IV Settore n. 70/378 del 17/05/2011, ai sensi dell'art. 21-nonies del legge 241/90, limitatamente alla decedenza dei sigg. Aleo Giuseppa e Geraci Francesco;
2. Dichiarare i concessionari sigg. Aleo Giuseppa e Geraci Francesco, titolari del suolo contraddistinto con la particella n. 2/B esteso mq. 5,46 e sito nel viale Sant'Angelo n. 3, giusto contratto di concessione n. 429/2009;
3. Notificare il presente provvedimento agli interessati;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, lì _____

IL CAPO SETTORE